

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0283
Del - 5 MAR. 2020

OGGETTO:	AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig.ra S.L. – ex dipendente a tempo indeterminato - Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 7.858,28.
----------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

la Sig.ra S.L. – ex dipendente a tempo indeterminato – collocata in quiescenza per inabilità in data 06/03/2018, giusta determinazione dirigenziale n. 3613 del 27/03/2018, con istanza del 09/09/2019 ha chiesto la liquidazione del compenso sostitutivo delle ferie maturate e non fruito alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

Rilevato che la Sig.ra S.L. alla data del 05/03/2018 aveva un residuo ferie di gg. 100 (cento) (gg. 11/2014; gg. 28/2015; gg. 28/2016; gg. 28/2017 e gg. 5/2018) come si evince dalla nota prot. n. 8393/DSS4 del 13/01/2020 della Direzione del Distretto Socio Sanitario n. 4 di Altamura;

Accertato che nella citata nota la dott.ssa Amalia Lagreca Dirigente Amministrativo del citato Distretto ha comunicato che “la Sig.ra S.L. è stata assente per malattia dal 29/11/2016 al 05/03/202018, ultimo giorno di servizio;

- che, conseguentemente, la mancata fruizione delle predette ferie relative agli anni 2016, 2017 e 2018 da parte della Sig.ra S.L. è dipesa effettivamente da un lungo periodo ininterrotto di assenza per malattia;

Preso atto che l'art. 19 del CCNL del Comparto dell'01/09/1995, all'epoca vigente, al comma 8 stabilisce che "le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse vanno fruito nel corso di ciascun anno solare in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio tenuto conto delle richieste del dipendente", e al comma 11 stabilisce che "in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo", nonché al comma 15 così come integrato dall'art. 4 – punto 2 – del CCNL integrativo del 22/05/1997 testualmente recita: "fermo restando il disposto del comma 8, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'Azienda o Ente di provenienza";


Considerato, pertanto, che il citato contratto nel disciplinare le ferie pone dei limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle stesse disponendo la loro trasportabilità all'anno successivo non oltre il mese di giugno per esigenze di servizio;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere DPF n.40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 94806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruito posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui "l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.";

Ritenuto, sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 61 (sessantuno) di ferie - limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018 - non fruito alla data del collocamento in quiescenza dell'ex dipendente poiché effettivamente risulta che l'impossibilità a fruirne non è imputabile alla volontà della medesima;


Il Funzionario Istruttore

Dott.sa Agata Vergari



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane

Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa :

di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, alla Sig.ra S.L. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda – spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 61 (sessantuno) di ferie - limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018 - maturate e non fruita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

di corrispondere - per il tramite dell'Ufficio Trattamento Economico dell'A.G.R.U. - in favore della Sig.ra S.L. le somme, al lordo delle ritenute di legge, che di seguito si riportano:

a) € 2.648,76 per monetizzare n. 28 giorni di ferie maturate e non fruita dell'anno 2016;

b) € 2.648,76 per monetizzare n. 28 giorni di ferie maturate e non fruita dell'anno 2017;

a) € 472,99 per monetizzare n. 05 giorni di ferie maturate e non fruita dell'anno 2018;

€ 5.770,51

di imputare la spesa, complessiva ammontante in € **7.858,28**, comprensiva degli oneri ed IRAP, ai seguenti conti del Bilancio 2020:

€ 5.770,51 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 1.597,28 al Conto 260.140.00860 – Debiti verso Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 490,49 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti.

di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Economico e all'Ufficio Previdenziale dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza.

